

QUESITO N. 3

Con riferimento alla compilazione della parte IV del modello DGUE, a pagina 15 del disciplinare al punto A.1.7, è precisato che: "L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV del modello senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato come previsto al successivo art.13 del presente disciplinare".

Sulla base di tale affermazione, si chiede se è sufficiente compilare la sola sezione α della parte IV anche in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti, in cui i requisiti di capacità speciale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara possono essere raggiunti cumulativamente con la maggioranza in capo alla mandataria e, quindi, potrebbe esserci qualche membro dello stesso che non copre per intero detti requisiti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Il disciplinare:

- al paragrafo 7) "requisiti", sottopar. 7.5. "precisazioni" (pag. 6) stabilisce:

1) In caso di raggruppamento orizzontale i requisiti di cui ai punti 7.3.1., 7.3.2., 7.3.4 e 7.4. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento;

- Il requisito di cui al punto 7.3.3. non è frazionabile e dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati;

- ai sensi dell'art. 48/4 dlgs 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio/prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

- ciascun componente del raggruppamento dovrà comunque possedere i requisiti di capacità riferiti alla prestazione che intende assumere e la mandataria dovrà però assumerne e dunque possederne in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

- al paragrafo 11) "modalità e condizioni inerenti all'offerta", sottopar. 11.2, prescrive:

alla lettera A.1.2.) che ciascuno degli operatori economici partecipanti al soggetto gruppo (e, dunque, partecipanti al raggruppamento costituendo) presenta un DGUE distinto e compila il riquadro "forma di partecipazione" in cui devono essere indicate le informazioni circa i ruoli assegnati (capogruppo, mandanti ecc.);

alla lettera A.2) la presentazione di ulteriori dichiarazioni ed impegni e tra questi (pag. 16), con specifico riferimento ai raggruppamenti, anche la dichiarazione delle parti di prestazione assunte da ciascun componente del raggruppamento.

Quindi, la compilazione (da parte di ciascun componente del raggruppamento costituendo) della sola sezione "alfa" della parte IV del modello DGUE è indicativa del possesso, in capo al componente del raggruppamento che rende la dichiarazione e sottoscrive il DGUE stesso, dei requisiti di capacità che lo riguardano e che intende assumere nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare. Tale dichiarazione è ritenuta sufficiente allo scopo di interesse, purché il possesso dei requisiti richiesti per rendere la prestazione possa essere dimostrato dai componenti del raggruppamento nel loro complesso e nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare.